

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 03/2017 R.G.P.F.

proc. n° 03/2017 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente (presente telematicamente)

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 27.11.2017 presso la sede federale per decidere in merito ai deferimenti disposti nell'ambito del procedimento disciplinare n° 03/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti

dei sigg.ri : **Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti**

e delle società: **ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Hanball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio.**



Premesso che

- 1) con provvedimento del 04.09.2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, **procedeva al deferimento:**
 - o della sig.^{ra} **Alessandra Caputo** per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14,39,46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore ed, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, co 2 e 3 regolamento giustizia e disciplina ed art. 1 del codice di comportamento del Coni, per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale, ancorché in una prima telefonata avesse addotto una giustificazione, successivamente non rispondeva più;
 - o della **Società ASD Pol. S.Anna** per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti di cui sopra, che si assumevano commessi dalla sua Presidente;
- 2) con il medesimo atto il Procuratore Federale **procedeva**, inoltre, **al deferimento** dei sigg.^{ri}:
 - o **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti**, per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, per cui risultavano iscritte le società da essi rappresentate, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;
 - o delle società **ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD**

Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Handball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti di cui sopra, che si assumevano commessi dai loro rappresentanti;

- 3) tutti i deferiti, in data 13 settembre 2017, venivano resi edotti a mezzo pec del procedimento aperto a loro carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro il 6 ottobre 2017, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;
- 4) nessuna memoria, documento o richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;
- 5) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dei tesserati e delle società incolpate ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le 11,30 e segg. del 13 ottobre 2017;
- 6) tutti gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;
- 7) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione di tutti i deferiti, nessuno dei quali depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale e null'altro essendovi, allo stato, da deliberare, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito il fascicolo delle indagini e dichiarati uti-

lizzabili tutti gli atti in esso contenuti;

- 9)** invitato a concludere il Procuratore Federale, ritenuti pienamente integrati gli illeciti disciplinari contestati, chiedeva applicarsi, a carico di tutti i soggetti deferiti, la sanzione della radiazione ed a carico di tutte le società da essi rappresentate l'ammenda di € 500,00 ciascuna;
- 10)** riunitosi in camera di consiglio il Tribunale, esaminati gli atti, riteneva opportuno, ai fini del decidere, espletare ulteriore attività istruttoria ed, in particolare, disponeva procedersi all'audizione del tesserato Carmine Zinnarello, direttore di gara di numerose delle competizioni ritenute irregolari ed oggetto di accertamento;
- 11)** il Tribunale, di conseguenza, rinviava il procedimento all'udienza del 31.10.2017, ore 11,00 per l'incombente;
- 12)** in data 19 ottobre 2017 perveniva, nel frattempo, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, tramite PEC proveniente dalla Società ASD Team Handball Reggio Calabria, una comunicazione con la quale la Società informava il Tribunale Federale di avere ritirato, in data 3 marzo 2017, le proprie squadre maschile e femminile dal campionato U12 ed all'uopo allegava documentazione a sostegno;
- 13)** all'udienza del 31.10.2017, riunitosi nuovamente, il Tribunale, in assenza delle parti (con giustificazione del Procuratore Federale), prendeva atto della comunicazione inviata dalla ASD Team Handball Reggio Calabria, che acquisiva agli atti del procedimento e verificava la regolare citazione al teste Carmine Zinnarello, riscontrandone l'assenza ingiustificata;
- 14)** ritenuto tale contegno sintomatico dell'intenzione del teste (peraltro minorenni) di sottrarsi all'esame, veniva revocata l'ordinanza dispositiva della prova testimoniale ed, alle ore 12,30, in considerazione la necessità di liberare gli Uffici Federali per motivi contingenti e sopravvenuti, il dibattimento veniva differito alle ore 11,30 del 27.11.2017;
- 15)** in detta data il Tribunale Federale si riuniva nuovamente ed, alla presenza del solo Procuratore Federale, in tale circostanza prendeva atto che, in data 31.10.17, nel primo pomeriggio (e, dunque, successivamente al rinvio dell'udienza precedente), era pervenuta in segreteria una raccomandata inviata dal Sig. Carmine Zinnarello attestante l'impossibilità del medesimo a presentarsi presso gli uffici federali per motivi economici e di frequenza scola-

stica;

- 16) il documento veniva acquisito e, tuttavia, il Tribunale riteneva di non dover ripristinare l'ordinanza istruttoria revocata il 31.10.2017;
- 17) sentito il Procuratore Federale, che nulla eccepiva, in assenza di ulteriori istanze e null'altro essendovi da deliberare, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a concludere;
- 18) il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la declaratoria di responsabilità in capo a tutti gli incolpati ed alle società deferite, ribadendo la richiesta di applicazione delle sanzioni della radiazione a carico dei tesserati e dell'ammenda pari ad € 500,00 per le società;
- 19) il Tribunale, all'esito, dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio e deliberava, come da dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Dagli atti delle indagini, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale ed, in particolare, dalle risultanze dell'indagine ispettiva disposta dalla Federazione in relazione ai fatti *sub iudice*, in assenza di memorie difensive ed in considerazione del contegno totalmente inerte tenuto dagli incolpati - eccezion fatta, come a breve si darà conto - per la sig.^{ra} Palmenta Giuseppina e per la Società ASD Team Handball Reggio Calabria - risultano provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione, i quali integrano la violazione degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39 e 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere, a loro nome e per loro conto, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, al quale risultavano iscritte le Società deferite, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, l'abbreviazione ingiustificata dei tempi di svolgimento delle gare e la mancata presentazione in campo delle squadre, non supportata da alcuna causa di forza maggiore.

Degli atti d'indagine emerge, infatti, che la Procura Federale ha espletato approfondite indagini finalizzate a chiarire quanto denunciato, nel marzo 2017, dal tesserato Michele Viapiana, relativamente alle anomalie ed alle irregolarità verificatesi nell'organizzazione e nello svolgimento dei campionati regionali U12 Maschili e Femminili gestiti dal Comitato Regionale Calabria nella stagione 2016/2017.

Venivano disposti, a tal fine, dal Procuratore Federale, accertamenti mirati sulle gare disputate nei Campionati U12 maschile e femminile, attraverso l'esame di tesserati, quali il Presidente Regionale Gaetano Conforti, il responsabile Nazionale del settore arbitrale, Piero Di Piero, il Sig. Vincenzo Domenico Stilo, l'ispettore federale Flavio Bientinesi ed il Sig. Giovanni Sorrenti.

Le relazioni ed i contributi informativi dei predetti tesserati hanno permesso di accertare, nel complesso, in misura sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità, che i campionati U12 per la stagione 2016-17 venivano organizzati, piuttosto che come occasioni di confronto agonistico fra gli atleti, alla stregua di attività di carattere "promozionale", tanto che le gare programmate in calendario, pur refertate, talvolta non venivano neppure disputate.

Per quanto concerne la tesserata Alessandra Caputo, presidente della Soc. ASD Pol. S. Anna, risulta, altresì, provata, alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo, la violazione degli artt. 1, commi 2 e 3 del R.G.D. ed 1, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per non aver risposto agli inviti rivoltile dalla Procura Federale al fine di escuterla quale di persona informata sui fatti sui quali stava investigando.

L'incolpata, infatti, convocata in data 8 giugno 2017 e preventivamente contattata al telefono, declinava l'invito a sottoporsi all'audizione richiesta per le ore 9:30 del 14 giugno 2017, adducendo non meglio specificati motivi di lavoro; successivamente, contattata nuovamente al medesimo numero telefonico per fissare un nuovo appuntamento, non rispondeva più alle chiamate rendendosi, di fatto, irreperibile.

Nonostante i deferiti siano stati resi edotti dell'intendimento di procedere da parte della Procura, della possibilità di essere ascoltati e della facoltà di poter accedere all'eventuale patteggiamento, hanno tenuto una condotta passiva di totale indifferenza; successivamente, citati a giudizio innanzi a questo Tribunale, non hanno ritenuto opportuno neppure richiedere copia degli atti depositati né produrre memorie difensive o liste testimoniali, né - tantomeno - sono comparsi in udienza al fine di discolparsi, personalmente ovvero a ministero dei loro patrocinatori.

Fanno eccezione rispetto a tale contesto, l'incolpata Giuseppina Palmenta e la Team Handball Club Reggio Calabria, di cui la stessa è Presidente, che debbono ritenersi estranei ai fatti in contestazione poiché, in data 19 ottobre 2017, con messaggio PEC riferibile alla società anzi-

detta, comunicavano al Tribunale di avere ritirato, il 3 marzo 2017, le proprie squadre maschile e femminile dal campionato U12 per l'anno 2016-17, circostanza che veniva anche documentata mediante l'invio di copia del Comunicato Ufficiale dell'Area 6 - Calabria del 16 marzo 2017 e confermata attraverso la consultazione dei registri informatici federali, ordinata d'ufficio dal Tribunale e prontamente eseguita a margine dell'udienza tenutasi il 27.11.2017.

Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria questo Tribunale, fatte salve le posizioni individuali della sig.^{ra} Alessandra Caputo e della ASD Pol. S. Anna, benché ritenga in grave conflitto con le qualifiche ricoperte in ambito sportivo e, pertanto, estremamente gravi le condotte poste in essere dagli incolpati, ritiene, *pro bono*, in considerazione della locale diffusione endemica del fenomeno - circostanza che potrebbe aver ingenerato nei deferiti l'erronea convinzione d'una certa tolleranza delle prassi illegittimamente praticate - ed in assenza di precedenti disciplinari a loro carico, di doversi discostare *in melius* dalla richiesta avanzata dalla Procura Federale, che va, invece, integralmente accolta per quanto concerne la posizione delle società.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **assolve** la sig.^{ra} **Giuseppina Palmenta** per non aver commesso l'illecito disciplinare ascrittale;
- **assolve** la società **ASD Team Handball Reggio Calabria**, per insussistenza dell'illecito contestato a titolo di responsabilità oggettiva;
- **condanna** i sigg.^{ri} **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti ed Alessandra Caputo** in relazione alla contestata violazione di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, l'abbreviazione dei tempi di gara e la mancata presentazione in campo delle squadre, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;
- **condanna**, inoltre, la sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.

1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni, per avere disatteso la convocazione inviatagli dalla Procura Federale in data 8 giugno 2017, senza addurre adeguata giustificazione ed essersi resa successivamente irreperibile;

- **condanna**, infine, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti ai loro rappresentanti, le Società **ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio**,

e pertanto:

- **applica**, nei confronti della sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, ritenuta la continuazione fra gli illeciti contestati, la sanzione disciplinare dell'**inibizione per anni 4 e giorni 15** (anni 4 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + **giorni 15** per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);
- **applica** ai sigg.^{ri} **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti** la sanzione disciplinare della **inibizione per anni 4**;
- **commina** alla Società **ASD Pol. S. Anna**, in relazione alle condotte ascritte alla sua Presidente, sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, **l'ammenda di € 550,00 (€ 500,00** per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + **€ 50** per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);
- **commina** alle Società **ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro**,

ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio in relazione alle condotte ascritte ai loro rispettivi rappresentanti, **l'ammenda di € 500,00;**

In considerazione della complessità della vertenza, delle questioni giuridiche e di fatto da dirimere, della cospicua mole di documenti depositati e da esaminare, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10.

Il Presidente affida, quindi, il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi e statistici presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 27 novembre 2017.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Relatore